

# COMUNE DI RAGUSA

## UFFICIO TECNICO

### EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI

PROGETTISTI: Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano

Geom. Giorgio Iacono

ELABORATO:  
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

SCALA:

Data:

TAVOLA

F1

COMUNE DI RAGUSA – UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 7 bis della L. n. 109/94 con le  
modifiche della L.R. 7/2002

SI ESPRIME

parere favorevole all'approvazione in linea tecnica  
del presente progetto esecutivo per l'importo  
complessivo di Euro 1.500.000,00  
Ragusa li 12.07

IL R.U.P.

(geom. Giovanni Cascone)



COMUNE DI RAUSA

PROVINCIA DI RAUSA

OPERE EDILI

(Legge \_\_\_\_\_)

## PROGETTO dei lavori occorrenti per

COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE

A SEDE DI UFFICI COMUNALI NEWEX

CONSORZIO AGRARIO

### IMPORTO DEI LAVORI:

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI  
A DEDUZIONE

In appalto

€ 1.210.145,64

€ 14.814,88

€ 1.195.330,76

A disposizione

€ 289.834,36

COMPLESSIVO

€ 1.500.000,00

RAUSA, li 06-12-07

Visto:

IL PROGETTISTA

## CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di qualificazione di cui all'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di € 1.195.333,76 (Euro un milione e novecentoventisei mila e settecentoventisei). Ad esso si associa la Categoria 0A1 e la Classifica III.

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito espresse (1):

- Categoria 0A1 Classifica III Importo € 1.195.333,76

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 95 del Regolamento n. 554/99.

## OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l'opera od il lavoro di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

## OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

## OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

- Opera	<u>IMPIANTO ELETTRICO</u>	Importo €	<u>101.563,16</u>
- Opera	<u>" CLIMATIZZAZIONE</u>	Importo €	<u>115.915,21</u>
- Opera	<u>" IDRICO - ANTINC. E ASCENSORI</u>	Importo €	<u>70.383,40</u>

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

- Categoria	<u>0A11</u>	Classifica	<u>I</u>	Importo (fino a/oltre) €	<u>287.721,77</u>
- Categoria		Classifica		Importo (fino a/oltre) €	
- Categoria		Classifica		Importo (fino a/oltre) €	

(1) Ancorquando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 7 art. 13 della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell'appalto.

Categoria	Classifica	Importo €	(Euro	)	%
Categoria	Classifica	Importo €	(Euro	)	%

## Art. 5-SC

**ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e rilasciata da ..... in data .....

Tale documentazione, consistente in ....., viene allegata al presente contratto

## Art. 6-SC

**DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - Legge fondamentale sui II PP (relativamente agli articoli non abrogati dalle successive disposizioni legislative)
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge Quadro in materia di II PP (con successive modifiche e integrazioni) (1)
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro (con succ. modif. e integraz.) (1)
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di II PP ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (con succ. modif. e integraz.)
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei II PP ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
- I.R. 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di II PP, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi (con le modifiche e le integrazioni di cui alle II RR. 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16)

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46
- D. Leg. vo 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- D. Leg. vo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro
- D. Leg. vo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- D. Leg. vo 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. II PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

## Art. 7-SC

**DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale d'Appalto
- b) - Il Capitolato Speciale di Appalto
- c) - L'Elenco dei prezzi unitari
- d) - Il Cronoprogramma dei lavori
- e) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani di cui all'art. 31 della Legge
- f) - I seguenti elaborati grafici progettuali (elencare le tavole):
  - PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO (TAVOLE GRAFICHE DALLA B1 ALLA C32)
  - PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE (TAVOLE DALLA S ALLA SS)
  - PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI (TAVOLE GRAFICHE I ALLA I.3)
- g) - (elencare eventuali altri allegati)

(1) Nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 7/2002 (Circ. LL.PP. nn. 1402/2002 e 4462/2005) e con il D. Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile nella Regione Siciliana.

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

(Art. 45, comma 2, Regolamento n. 554/99)

## **PARTE I**

**DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO  
ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO  
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE**

## Art. 1

## OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per **COMPLETAMENTO EDIFICIO DA ADIBIRE A SOSTA DI UFFICI COMUNALI NEL C. CONSORTILE ACQUILA**

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all'art. 7-SC dello "Schema di Contratto" ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione

## Art. 2

## AMMONTARE DELL'APPALTO

## 2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a **QUATTRO MILA DUECENTO CINQUEMIGLIAIA E 64/100** € **1210.165,64** (Euro **QUATTRO MILA DUECENTO CINQUEMIGLIAIA E 64/100**), di cui alla seguente distribuzione:

	LAVORI, PRESTAZIONI E COMPENSI	IMPORTI (Euro)
a)	Lavori e prestazioni a corpo	
b)	Lavori e prestazioni a misura	<b>1.210.165,64</b>
c)	Lavori e prestazioni in economia	
d)	Compenso a corpo	
e)	Compenso per procedure espropriative	
f)	Compenso per	

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € **14.814,88** (Euro **QUATTRO MILA OTTOCENTO E 88/100**) e non è soggetto a ribasso d'asta (1)

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

A	Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza (soggetto a ribasso)	€ <b>1.195.350,76</b>
B	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) (non soggetto a ribasso)	€ <b>14.814,88</b>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ <b>1.210.165,64</b>

## 2.2 LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

N	LAVORAZIONI OMOGENEE	A MISURA	A CORPO	%
		Euro	Euro	
A)	DEMOLIZIONI IN GENERE	747.72		0.06
B)	MOVIMENTI DI MATERIE			
C)	MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI			
	MURATURE	63.285.27		5,24
	CONGLOMERATI	24.967,39		2,06
D)	STRUTTURE E MANUFATTI IN C.A. E/O METALLO			
	STRUTTURE	243.489,27		
	20,12			
	OPERE IN FERRO	96.998.59		8,01
E)	PAVIMENTI - INTONACI - RIVESTIMENTI - ISOLAMENTI - IMPERMEABILIZZAZIONI			
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	106.420,12		8,79
	INTONACI	145.143,10		
	11,99			
F)	INFISSI			
	INFISSI INTERNI	19.520,45		1,62
	INFISSI ESTERNI	118.041,00		9,75
G)	LAVORI DIVERSI	103.651,00		8,56
H)	IMPIANTI			
	ELETTRICO	101.563,16		8,39
	CLIMATIZZAZIONE	115.575,21		9,55
	ANTINCENDIO	22.790,20		1.88
I)	SISTEMAZIONI ESTERNE			
L)	ALTRI LAVORI ED IMPIANTI			
	ASCENSORE	36.000,00		2,98
	IMPIANTO IDRICO	11.793,20		0,99
	TOTALI	1.210.155,64		

### 3.1.2. Movimenti di materie

### 3.1.3. Strutture in muratura

### 3.1.4. Strutture in conglomerato cementizio

PILASTRI, TRAVI E SOLAI IN C.A.; CASSE FORME PER STRUTTURE IN C.A.

### 3.1.5. Strutture in acciaio

### 3.1.6. Strutture in legno

### 3.1.7. Solai e coperture

SOLAI PIANI IN STRUTTURE MISTA DI CEMENTO ARMATO E LATONICI

### 3.1.8. Tamponamenti e tramezzature

MURATURA A CASSA UOITA IN LATONICI FORATI PER PAVI DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZE IN LATONICI FORATI

### 3.1.9. Pavimentazioni

PAVIMENTI IN GRES PORELLANATO COLTA UFFICI, ZOCOLATO MATITSCADA, RIVESTIMENTI PAVI E SOLAI CON PIASTRINE IN CEMENTA

### 3.1.10. Intonaci e rivestimenti

### 3.1.11. Controsoffittature

### 3.1.12. Isolamenti e impermeabilizzazioni

SPRINTATA DI MALTA SUL SOLAIO DI COPERTURA, POSA IN OPERA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE; PAVIMENTI ISOLANTI NELLE PARTI DI RINNOVAMENTO

### 3.1.13. Integgiature e pitturazioni

### 3.1.14. Infissi interni ed esterni

PORTE INTERNE IN LEGNO; INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COMPLETI DI VETRI TRASPARENTI ISOLANTI

### 3.1.15. Impianti

IMPIANTO ELETTRICO; IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE; IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO

### 3.1.16. Sistemazioni esterne



consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n. 554/99.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.

#### 11.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (1).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.

#### 11.3 CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (2).

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

#### 11.4 INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### 11.5 ANNOTAZIONI PARTICOLARI

### Art. 12

#### TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in giorni 155 (QUANTO ALLO SCADUTO DEI LAVORI) successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (3).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,10 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (4).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (5).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (6).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto.

- (1) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
- (2) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.
- (3) V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.
- (4) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali complessivamente non potranno superare in applicazione il 10% dell'importo contrattuale.
- (5) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.
- (6) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

## Art. 13

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – SOSPENSIONE PARZIALE – PROROGHE**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1) impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

## Art. 14

**IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI – ACCELERAZIONE  
PIANO DI QUALITÀ**

## 14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di cinque giorni dalla data di consegna.

## 14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (2) o riportato nell'allegato N di progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali ( $I_c/T_c$ , a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (3).

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di ..... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

## 14.3 ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.


## 14.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE (ove previsto)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di € ..... (Euro ..... ) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (4). Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione ( $T_c$ ) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori ( $I_c$ ) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori ( $I_c/T_c$ ), al diminuito importo delle opere.

TAB. 3 - Programma dei lavori



(1) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1 lett. a), b) b-bis) c) della L.Q.

(2) In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0, ..... Tc.

(3) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45, comma 10 del Regolamento n. 554/99).

(4) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

## 14.5 PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento, l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Art. 15  
**ANTICIPAZIONI**

## 15.1 ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del        % annuo.

## 15.2 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 16  
**PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO**

## 16.1 LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 80.000,00 (Euro ottantamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (1).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno (3) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (4).

Si richiama gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'art. 30 del Capitolato Generale dell'Appalto e gli artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui II PP 26 luglio 2000, n. 37 ed il punto 9.3 del presente Capitolato.

## 16.2 LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.

**16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi (5)**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.I. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

(1) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell'art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(2) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(3) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(4) Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente: "Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti".

(5) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali come da art. 9 del D.Leg. 22.1.2004 recepito unitamente agli artt. 1-6 dello stesso decreto dall'art. 81 della L.R. 28.12.2004 n. 17.

## 17.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art. 139 del Regolamento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).

## Art. 18

## ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt. 160 e 185 del Regolamento.

## Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO  
DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

## 19.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama l'art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

## 19.2 CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di: otto mesi dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art. 174 del citato Regolamento.

## 19.3 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2) tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (3) sei dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(1) V. comunque il 5° comma dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.

(2) In genere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).

(3) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.